

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Nuovo testo C. 734 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135». Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 734 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che svolgerà personalmente le funzioni di relatore in quanto la relatrice sul provvedimento, deputata Gelmini, è nel-

l'impossibilità di prendere parte alla seduta a causa di un concomitante impegno.

Ricorda quindi che nella giornata di ieri la Commissione di merito ha modificato il testo trasmesso dal Senato, apportandovi modifiche che in parte superano le ragioni di perplessità evidenziate dalla relatrice. Infatti, per quanto riguarda la conformità delle disposizioni in materia di terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, la Commissione affari sociali ha sostituito il comma *2-bis* dell'articolo 2, che era stato introdotto dal Senato, precisando i termini della sperimentazione da avviare e in particolare chiedendo che la sperimentazione concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali è ammessa a condizione che i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007

del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007. Viene previsto che le strutture che effettuano la sperimentazione assicurano la costante trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore di sanità, al Centro nazionale trapianti ed al Ministero della salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti. Presso il Ministero della salute è istituito un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio, di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure, presieduto dal ministro della salute o da un suo delegato e composto da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. È previsto, per inciso, che la partecipazione all'Osservatorio sia a titolo gratuito.

Considerati il dibattito svoltosi in Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri e le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), che tiene conto del rilievo sollevato dal deputato Giorgis.

Emanuele FIANO (PD) prende atto che la proposta di parere del presidente rimette alla Commissione di merito la questione relativa alla dimissione dagli ospedali psichiatrici giudiziari delle persone delle quali sia stata accertata la non pericolosità sociale. Fa presente, tuttavia, che quello a non essere trattenuti in queste strutture quando non si è socialmente pericolosi si configura, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, come un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale. A suo avviso, si tratta quindi di un punto sul quale la Commissione affari costituzionali dovrebbe pronunciarsi più incisivamente.

Renato BALDUZZI (SCpI) rileva che le modifiche apportate dal Senato al testo

originario del decreto-legge n. 34, e in particolare le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, hanno in effetti determinato una possibile contraddizione interna al testo dell'articolo 3-ter medesimo in merito alle dimissioni dagli ospedali psichiatrici giudiziari dei soggetti non socialmente pericolosi. Ricorda, a questo riguardo, che il problema di fondo è rappresentato dal fatto che per molte di queste persone non esiste un contesto familiare o di servizi pubblici territoriali in grado di assicurare loro la necessaria assistenza al di fuori degli ospedali psichiatrici giudiziari, al punto che spesso i magistrati di sorveglianza, facendosi carico di questo problema, si astengono dal dichiarare la non pericolosità sociale con riguardo a quei soggetti che, se dimessi, resterebbero senza assistenza. In questa ottica deve essere interpretata, a suo avviso, la modifica introdotta dal Senato al comma 6 dell'articolo 3-ter, nel senso cioè di una presa d'atto del fatto che i servizi sociali sono in molte parti del territorio inadeguati ad accogliere i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari. Per questo ritiene che rimettere la questione alla Commissione di merito, per una valutazione in grado di bilanciare tutti i delicati aspetti della faccenda, come prospettato dal presidente, rappresenti una buona soluzione.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso che la Commissione affari costituzionali esamina il provvedimento in sede consultiva e può quindi soltanto esprimere un parere alla Commissione di merito, ritiene che la proposta di parere del presidente sia equilibrata. Quanto al punto in discussione, nel ricordare che la dichiarazione di non pericolosità sociale non implica semplicemente la dimissione della persona interessata dall'ospedale psichiatrico giudiziario, ma comporta il suo affidamento ai servizi sociali del territorio, sottolinea che non tutte le regioni hanno tuttavia organizzato i servizi socio-sanitari necessari per l'assistenza e sono quindi pronte

a far fronte alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Andrea GIORGIS (PD) esprime il timore che la modifica che il testo trasmesso dal Senato intende apportare al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 finisca con il rimettere in discussione il punto stabilito con il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, anche perché, sulla base del criterio della successione delle fonti nel tempo, la novella apportata al comma 6 deve essere considerata prevalente sulla disposizione del comma 4, la quale tuttavia sancisce un principio che la Commissione affari costituzionali deve tenere fermo. È vero infatti che in molti casi le regioni non sono pronte ad assicurare alle persone dimesse dagli ospedali psichiatrici la necessaria assistenza socio-sanitaria, ma è anche vero che questo non può essere un motivo per denegare quello che è un diritto soggettivo di grande rilevanza. D'altra parte, il legislatore non deve, a suo avviso, piegare il diritto per conformarlo alle difficoltà di fatto, ma al massimo stimolare le amministrazioni competenti a porre rimedio a queste difficoltà. Chiede pertanto che nel parere da rendere alla Commissione di merito si chieda di tenere fermo il principio della immediata dimissione delle persone socialmente non pericolose dagli ospedali psichiatrici.

Ettore ROSATO (PD) esprime il timore che la novella al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 segni un passo indietro nel percorso di superamento degli ospedali psichiatrici, rispetto al quale il principio fissato nel comma 4 del medesimo articolo 3-ter rappresenta un'acquisizione importante. Ritiene quindi che il parere che la Commissione affari costituzionali si accinge ad esprimere dovrebbe segnalare alla Commissione la necessità di non rimettere in discussione il predetto principio. In tale ottica, il testo originario dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 24 potrebbe essere, a suo avviso, preferibile rispetto al testo del Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, premesso di concordare sul fatto che il punto in discussione, afferendo a un diritto di libertà, sia della massima importanza, anche dal punto di vista costituzionale, propone di formulare il rilievo in termini di condizione, anziché di mera osservazione, fermo restando che la decisione sul punto di merito dovrebbe, a suo avviso, essere lasciata alla Commissione affari sociali. Infatti, accanto al diritto di queste persone ad essere dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari, quando non sono pericolose, sta il loro diritto ad essere assistite e a non essere abbandonate a se stesse.

Renato BALDUZZI (SCpI), nel ricordare come l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge in esame sia il frutto di un compromesso raggiunto al Senato tra la posizione dei presentatori dell'emendamento, che nella versione iniziale imponeva al magistrato di sorveglianza una certa valutazione, e quella di quanti per contro esprimevano le preoccupazioni già ricordate in relazione alla insufficienza dei servizi socio-sanitari in molte parti del territorio, osserva che un punto di mediazione potrebbe essere trovato sopprimendo, alla medesima lettera c), le parole « entro il 31 marzo 2014 ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, prende atto che l'orientamento prevalente è nel senso di chiedere alla Commissione di merito di modificare il testo trasmesso dal Senato per sancire con chiarezza il principio che le persone socialmente non pericolose non possono essere ulteriormente trattenute negli ospedali psichiatrici. Sospende quindi la seduta per preparare una nuova proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 9.55.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*), frutto

di una riformulazione della precedente proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia la deputata Gelmini per il lavoro da lei svolto in qualità di relatrice, che è stato da lui fruttuosamente ripreso ai fini della redazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Atto n. 7.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2013.

Ettore ROSATO (PD), preso atto della approfondita relazione svolta dal collega Lauricella, intende svolgere alcune osservazioni di carattere generale, evidenziando al contempo alcuni profili più specifici.

Rileva, in primo luogo, come vi sia la necessità che il provvedimento in esame consenta di fare un deciso passo in avanti nel quadro delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica dello Stato nei territori e, in particolare, in quelli dell'ambito provinciale.

Richiama la *ratio* che portò alla istituzione degli uffici territoriali di Governo, con un cambiamento anche di tipo nominalistico delle prefetture, e sottolinea come questo sia stato un percorso che si può definire come incompiuto. È stato infatti un tentativo a cui le amministrazioni statali, in maniera più o meno forte, si sono opposte.

Ritiene, quindi, che sia necessario dare un chiaro segnale del fatto che il provvedimento in esame porterà alla chiusura di uffici periferici dello Stato, poiché diversamente vi è il rischio di dare luogo ad un aumento dei costi anziché ad un loro contenimento. In particolare, nel momento in cui viene, ad esempio, attribuita al prefetto la funzione di economato di tutti gli uffici periferici deve conseguirne la chiusura di tutti gli uffici economato a livello periferico: va dunque chiarito in maniera inequivocabile tale aspetto.

A suo avviso il provvedimento in esame costituisce un passo troppo cauto: si continua nell'errore per cui la politica non riesce ad imporre la chiusura di uffici improduttivi ed inefficienti. Occorre dunque risolvere e non rinviare tali interventi e su questo è quanto mai necessario un salto di qualità.

Fa infatti presente che il lungo percorso in atto ha portato a ben pochi risultati. L'attribuzione di funzioni deve essere ben chiara e determinata, tenendo conto di quelle che spettano ai sindaci ed ai presidenti di regione. In capo al prefetto non vi è solo una funzione di coordinamento ma egli è chiamato ad assolvere alle funzioni dello Stato nonché ad un ruolo di coordinamento con gli enti territoriali.

Si sofferma poi sulle previsioni dell'articolo 6 dello schema di regolamento in esame, che riguarda le città metropolitane. In proposito, intende sottolineare – in aggiunta alle considerazioni già svolte dal relatore sull'esigenza che questo non porti a nuove nomine – come sia vivamente sconsigliabile prevedere che sul medesimo territorio coesistano due prefetti ai quali sono attribuite funzioni sostanzialmente analoghe: si tratta di una sovrapposizione da evitare assolutamente.

Richiama poi l'ulteriore questione che è già stata posta nel corso del dibattito: il provvedimento in esame si inserisce in un meccanismo che deve essere ora definito con determinazione. Il Governo ed il Parlamento saranno infatti a breve chiamati ad assumere le loro decisioni riguardo al futuro delle province, a cui necessariamente dovrà conseguire una rideterminazione degli ambiti territoriali dello Stato. Rileva, al riguardo, come la proliferazione degli enti che negli anni si è registrata va affrontata con coraggio e determinazione, tenendo conto delle esigenze degli abitanti dei piccoli centri per i quali la questura o la prefettura sono un punto di riferimento ma considerando con attenzione anche il costo che l'attuale assetto ha per la collettività e che sempre più diventa difficilmente sostenibile.

Chiede quindi al Governo di chiarire quale orientamento intenda assumere.

Maurizio BIANCONI (Pdl), nel ritenere che l'esame del provvedimento all'ordine del giorno offra l'occasione per fare il punto sulla situazione complessiva della presenza dello Stato nel territorio, condivide quanto affermato dal collega Rosato che, anzi, ritiene sia stato fin troppo moderato.

Rileva come la grande opera di rivisitazione che è stata effettuata negli ultimi mesi non abbia riguardato quella filiera burocratica di cui i prefetti sono espressione, sia per la debolezza della politica che per la presenza nel Governo di tecnici, alcuni dei quali provenienti da carriere direttive o anche prefettizie. Questo mentre si sono colpite amministrazioni periferiche che sono espressione di una rappresentanza popolare. Il prefetto, a suo avviso, deve essere riportato a svolgere bene e in modo produttivo i compiti che gli sono propri e non deve, invece, avere potere di coordinamento. Per le prefetture vale l'analogia con la riorganizzazione delle sedi giudiziarie, che il sottosegretario Manzione conosce bene.

La finalità del provvedimento dovrebbe essere quella di ridurre il numero delle prefetture e delle questure – anche in

conseguenza della riduzione del numero delle province – in base a un mero criterio territoriale. Ad esempio osserva che in Umbria potrebbe bastare una sola prefettura, in Toscana ne sarebbero sufficienti tre e in Lombardia sei. Ritiene che solo in questa prospettiva una riorganizzazione del sistema prefettizio potrebbe avere un'effettiva utilità.

Riccardo FRACCARO (M5S) condivide l'affermazione in base alla quale il provvedimento in esame costituisce una « presa in giro », poiché non è stato collegato alla revisione delle province. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesimo atto di una politica portata avanti « a spizzichi e bocconi » in questi anni mentre occorre una visione organica delle questioni se non si vuole dare luogo solo ad un continuo spostamento di competenze in capo ad uffici ed enti con aggravii di spesa conseguenti.

Si sofferma, quindi, sui profili che attengono alle competenze attribuite ai prefetti, con particolare riguardo all'articolo 2, comma 1, nella parte relativa ai programmi ed ai progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei: in proposito, rileva come il prefetto venga a configurarsi, secondo il provvedimento in esame, come « controllore » e « controllato » allo stesso tempo, svolgendo una funzione di verifica dell'attuazione sul territorio nonché di concorso all'attività di monitoraggio degli stessi accanto ad una funzione di promozione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) concorda con quanto evidenziato dal collega Bianconi anche alla luce della propria esperienza di sindaco, in cui ha potuto vedere come spesso al prefetto competano funzioni di coordinamento fitizie e sovrapposizioni con competenze di altri soggetti.

Rileva come il provvedimento in esame rischi di essere poco chiaro ed oneroso: obbligare infatti le prefetture ad un processo di riorganizzazione, con inevitabili costi, a fronte di una situazione ancora indefinita, di stallo, che riguarda l'assetto delle province non può che portare a tali conseguenze.

Chiede quindi alla presidenza di poter disporre di un'analisi economica dettagliata riguardo alle ricadute del provvedimento.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva come, pur nella consapevolezza del perimetro fissato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, cui il provvedimento in esame dà attuazione, occorre ricordare come ci si trovi di fronte ad una fase di grandi sacrifici in capo agli enti locali in termini di tagli di risorse, con conseguenti riflessi sulla fornitura dei servizi sociali, a partire da quelli relativi alla sanità.

Ritiene quindi necessario che la materia in esame venga discussa nel quadro di riordino complessivo poiché altrimenti sarebbe anche difficilmente comprensibile all'esterno.

Occorre, a suo avviso, avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità: ci si trova di fronte ad una situazione in cui a breve il Governo ed il Parlamento saranno impegnati nella discussione riguardo la ridefinizione o la soppressione delle province e la riorganizzazione dello Stato. All'interno di questo quadro l'atto in esame sembra volto a « mettere in sicurezza » la disciplina relativa alle attribuzioni e agli ambiti territoriali di competenza dei prefetti, considerato che – qualora questo testo venisse approvato – sarebbe difficilmente immaginabile potervi apportare modifiche poco dopo.

Invita dunque il Governo e definire una soluzione organica della materia. Non si tratta di un intervento demagogico da parte sua ma, anche sulla base della sua esperienza di sindaco, ritiene necessario tenere presente che nei processi di riorganizzazione occorre destinare le poche risorse disponibili a sostegno dei cittadini e non delle strutture dello Stato e per fare questo occorre intervenire in maniera radicale.

Rileva altresì come sia necessario disciplinare la materia al fine di evitare derive commissariali che rischiano di non trovare mai fine. Ribadisce quindi l'esi-

genza di affrontare il tema nel suo complesso in modo più organico di quanto fatto finora.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in considerazione delle richieste emerse nel corso del dibattito, fa presente che allo schema di regolamento in esame è allegata una relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Governo.

Renato BALDUZZI (SCpI), desidera ricostruire il percorso del provvedimento in esame, e non per fare il difensore d'ufficio del precedente Governo, di cui ha fatto parte.

Il cammino dello schema di decreto doveva procedere in parallelo col provvedimento di riordino delle province, che non è invece proseguito per le note vicende della fine del 2012 che hanno condotto alla conclusione anticipata della legislatura. Con l'interruzione del processo di riorganizzazione delle province si è interrotto quindi il parallelismo con il processo di riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio e si è creata una situazione di disarmonia.

Nel rilevare che la Commissione ha ancora molti giorni a disposizione per l'espressione del parere, ricorda che è in programma l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, Gianpiero D'Alia sulle linee programmatiche. Quella potrebbe essere la sede e l'occasione di una proficua interlocuzione con il Governo, al fine di permettere alla Commissione di fungere da stimolo all'esecutivo nell'assumere una decisione che rimetta in parallelo i due processi.

In conclusione ritiene quindi che l'esame del provvedimento potrebbe essere aggiornato a dopo l'audizione del ministro D'Alia; la Commissione avrebbe così gli strumenti per fornire un apporto forte e meditato alla materia oggetto dello schema di decreto.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, desidera sottolineare un aspetto già presente nella sua relazione. La soppressione

di uffici periferici dovrebbe andare nel senso di alleviare la collettività, ma il provvedimento appare generico nel determinare i benefici di questi tagli.

Ricorda come talora tagli attuati senza giustificato motivo possano creare processi recessivi, mettendo in crisi l'economia di alcuni territori.

A suo avviso, infatti, la spesa pubblica non deve sempre essere vista come un demone, perché invece spesso, se utilizzata bene, porta a risultati positivi anche in termini economici.

Marilena FABBRI (PD), osserva che ci si dovrebbe interrogare se il processo di riorganizzazione in esame, previsto per la situazione vigente, sia sostenibile in un mutato assetto territoriale dello Stato, quale potrebbe essere quello di una divisione in macroregioni o un altro che preveda la soppressione delle province.

Rimarca come la relazione tecnico-finanziaria del provvedimento faccia riferimento solo a costi diretti e non a quelli indiretti, come l'utilizzo del personale in lavori straordinari, costi che corrono il rischio di essere vanificati.

A proposito del personale, ritiene che vada fatta una attenta valutazione in merito, anche con incontri con le organizzazioni sindacali, collegata al modo in cui ottenere il previsto venti per cento di risparmio. Mentre infatti concorda con un piano di risparmio basato sul miglioramento della capacità d'acquisto rispetto a fornitori esterni, avrebbe invece molte perplessità su un piano di risparmio che prendesse in considerazione esuberi del personale, con conseguente ricollocazione o messa in mobilità del medesimo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 maggio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

ALLEGATO 1

**DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria
(nuovo testo C. 734 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 734 Governo, approvato dal Senato, che dispone la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria »;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame, relativo alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento penale » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), nonché alla materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni « tutela della salute » (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

L'articolo 2, relativo all'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, è riconducibile alla già ricordata materia di competenza legislativa concorrente « tutela della salute », nonché, con riguardo all'impiego terapeutico per le malattie rare, alla materia di competenza legislativa esclusiva statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione);

il provvedimento presenta altresì profili che interessano l'articolo 25 della Costituzione, che prevede una riserva di

legge in materia penale e per l'applicazione di misure di sicurezza, e l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il principio della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività e prevede una riserva di legge per l'obbligo di sottoposizione a determinati trattamenti sanitari, nei limiti imposti dal rispetto della persona umana;

considerato che:

nella sentenza n. 8 del 2011 la Corte costituzionale ha rilevato che « competono allo Stato le responsabilità, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia, e di non nocività, delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica »;

rilevato che:

la Corte costituzionale ha in ripetute occasioni sottolineato l'esigenza di un superamento del sistema delle misure di sicurezza applicate agli infermi di mente e, in particolare, di un ripensamento dell'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario;

appare necessario che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari avvenga esclusivamente dopo l'allestimento definitivo delle strutture sanitarie regionali sostitutive in grado di garantire la effettiva presa in carico degli internati: e questo sia nel massimo interesse della tutela della salute dei « pazienti-internati », sia nell'interesse più generale della collettività e, in particolare, delle famiglie dei « pazienti-

internati», che non possono sobbarcarsi interamente il peso dell'assistenza dei loro congiunti;

la proroga del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si rende necessaria proprio al fine di permettere l'allestimento definitivo delle predette strutture;

considerato altresì che:

l'articolo 1, comma 1, lettera c), modificando il comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, stabilisce che i programmi regionali di utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dal medesimo articolo 3-ter devono, tra l'altro, prevedere « entro il 31 marzo 2014 la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia »;

peraltro il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, come modificato dal decreto-legge in esame – dopo aver stabilito che « dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici

giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2 » – aggiunge: « fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale », in tal modo disponendo che la dimissione delle persone in questione debba avvenire in maniera immediata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la modifica apportata all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 con il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, in modo da chiarire se la dimissione dagli ospedali psichiatrici giudiziari delle persone per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale debba essere immediata – come appare preferibile alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di ospedali psichiatrici giudiziari – ovvero possa essere rinviata fino al 31 marzo 2014.

ALLEGATO 2

**DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria
(nuovo testo C. 734 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 734 Governo, approvato dal Senato, che dispone la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria »;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame, relativo alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento penale » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), nonché alla materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni « tutela della salute » (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

L'articolo 2, relativo all'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, è riconducibile alla già ricordata materia di competenza legislativa concorrente « tutela della salute », nonché, con riguardo all'impiego terapeutico per le malattie rare, alla materia di competenza legislativa esclusiva statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione);

il provvedimento presenta altresì profili che interessano l'articolo 25 della Costituzione, che prevede una riserva di

legge in materia penale e per l'applicazione di misure di sicurezza, e l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il principio della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività e prevede una riserva di legge per l'obbligo di sottoposizione a determinati trattamenti sanitari, nei limiti imposti dal rispetto della persona umana;

considerato che:

nella sentenza n. 8 del 2011 la Corte costituzionale ha rilevato che « competono allo Stato le responsabilità, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia, e di non nocività, delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica »;

rilevato che:

la Corte costituzionale ha in ripetute occasioni sottolineato l'esigenza di un superamento del sistema delle misure di sicurezza applicate agli infermi di mente e, in particolare, di un ripensamento dell'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario;

appare necessario che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari avvenga esclusivamente dopo l'allestimento definitivo delle strutture sanitarie regionali sostitutive in grado di garantire la effettiva presa in carico degli internati: e questo sia nel massimo interesse della tutela della salute dei « pazienti-internati », sia nell'interesse più generale della collettività e, in particolare, delle famiglie dei « pazienti-

internati», che non possono sobbarcarsi interamente il peso dell'assistenza dei loro congiunti;

la proroga del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si rende necessaria proprio al fine di permettere l'allestimento definitivo delle predette strutture;

considerato altresì che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), modificando il comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, stabilisce che i programmi regionali di utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dal medesimo articolo 3-ter devono, tra l'altro, prevedere « entro il 31 marzo 2014 la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia »;

peraltro il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, come modificato dal decreto-legge in esame – dopo aver stabilito che

« dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2 » – aggiunge: « fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale », in tal modo disponendo che la dimissione delle persone in questione debba avvenire in maniera immediata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), provveda la Commissione di merito a coordinare la modifica apportata all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 con il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, in modo da rimarcare che la dimissione dagli ospedali psichiatrici giudiziari delle persone per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale debba essere comunque immediata, in coerenza con la richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di ospedali psichiatrici giudiziari.